Relazione alla proposta di legge n. 285 a iniziativa del Consigliere Bisonni: Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico.

Signori Consiglieri,

l'entrata in vigore della legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale" prevede all'articolo 46 l'abrogazione della legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico" che di fatto comporta la cessazione dei rimborsi ed agevolazioni relativi alle spese sostenute dai malati oncologici per sottoporsi alle cure. Ritenendo profondamente ingiusto non supportare i malati oncologici e le loro famiglie sul tema dei rimborsi, questa proposta intende rimediare a questa ingiustizia. La legge nasce con la finalità di garantire il diritto ai cittadini residenti nei comuni della regione Marche al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per sé ed un eventuale accompagnatore, sostenute dal cittadino per effettuare trattamenti terapeutici relativi alla cura di malattie oncologiche.

Il continuo evolversi della rete oncologica regionale ha determinato nel tempo un parallelo mutamento dei flussi di mobilità di tali pazienti, a cui deve essere garantita la possibilità di accedere a tutte le strutture pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Inoltre il rimborso di parte delle spese di viaggio sostenute con i mezzi privati probabilmente comporterà anche un risparmio di risorse al servizio sanitario regionale.

La proposta di legge si compone di 3 articoli:

- all'articolo 1 vengono definite tutte le provvidenze spettanti al malato oncologico per effettuare i trattamenti terapeutici;
- l'articolo 2 definisce gli aspetti finanziari della legge;
- l'articolo 3 è la dichiarazione d'urgenza.

	Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. 285 "PROVVIDENZE IN FAVORE DEI SOGGETTI IN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO "												
	NORMATIVA	SPESA					COPERTURA						
AR'	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021	MODALITA' DI COPERTURA	2019	2020	2021	COPERTURA COMPLESSIVA (in caso di spesa pluriennale)	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO	
1	Provvidenze	corrente	continuativa	somma quota parte autorizzate all'articolo 2	legge di bilancio	legge di bilancio							
2	Norma finanziaria	corrente	continuativa	€ 350.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio		€ 100.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio		Capitolo	
								€ 200.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio		Capitolo 2130710115	
								€ 50.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio		Capitolo 2130110437	
3	Dichiarazione d'urgenza	normativa	senza oneri										

TOTALI € 350.000,00 € 350.000,00